



## COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

ORGANISMI SPORTIVI DSA, EPS, AB

Provvedimento n. 24

del 19-06-2020

**Oggetto:** Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche -  
"SCUOLA VIVA - O.N.L.U.S." – CF 80232890584 – nullità iscrizione

### IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO** l'art. 7 del Decreto Legge n. 136/2004, convertito nella Legge n. 186/2004, secondo cui il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche;
- VISTO** il "Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche" di cui alla delibera del Consiglio Nazionale n. 1574 del 18 luglio 2017;
- VISTO** l'art. 7 rubricato "Nullità delle iscrizioni", comma 1) del Regolamento per cui *"sono nulle le iscrizioni al registro delle Associazioni/Società che:*
- a) abbiano il Codice Fiscale oppure il numero di Partita IVA, se obbligatorio, errato;*
  - b) all'esito dei controlli effettuati dal CONI sui dati e sulla documentazione presente nel Registro, non risulti dimostrato che l'Associazione/Società fosse in possesso fin dal momento dell'iscrizione di tutti i requisiti indicati all'art. 3";*
- VISTA** la nota in data 03/06/2020 con la quale l'Ente di Promozione Sportiva OPES, a seguito di equivoci e successivi chiarimenti con "SCUOLA VIVA - O.N.L.U.S.", CF 80232890584, affiliata con codice 9905, ha chiesto la cancellazione della stessa attribuendo l'errata iscrizione al proprio Comitato territoriale;
- VISTA** l'iscrizione effettuata dall'Ente OPES in data 11/02/2016 per la "SCUOLA VIVA - O.N.L.U.S.", CF 80232890584, con validità sino al

31/12/2016 e successivamente rinnovata per gli anni sportivi in scadenza al 31/12/2017, 31/08/2018, 31/08/2019 e 31/08/2020;

**RILEVATO** che dal controllo nella sezione documentale della Piattaforma del Registro CONI i moduli di affiliazione caricati dall'Ente OPES in data 19/12/2017, 01/09/2018 e 02/09/2019 sono tutti riferiti al solo anno sportivo 2018;

**RILEVATO** che l'Ente OPES aveva aderito all'iter alternativo dal 10/12/2013 e, pertanto, nell'iscrivere al Registro CONI la "**SCUOLA VIVA - O.N.L.U.S.**", CF **80232890584**, oltre ad assicurare la correttezza dei dati inseriti nel suddetto Registro, ha garantito per tutte le annualità di affiliazione la sussistenza dei requisiti di iscrizione nonché la partecipazione della stessa alle attività sportive caricate nella Piattaforma del Registro CONI;

**RITENUTO** che l'iscrizione effettuata dall'Ente OPES in data **11/02/2016** per la "**SCUOLA VIVA - O.N.L.U.S.**", CF **80232890584**, alla luce della citata nota del 03/06/2020, non sia supportata da nessun rapporto di affiliazione e che, pertanto, sia priva dei requisiti di cui all'art. 3 del Regolamento di Funzionamento, in precedenza citato,

### DISPONE

- la nullità dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b) del Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, della "**SCUOLA VIVA - O.N.L.U.S.**", CF **80232890584**;
- di addebitare all'Ente di Promozione Sportiva OPES la riscontrata violazione alle disposizioni CONI, anche per gli effetti dell'art. 23 – "Sanzioni" del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva;
- la comunicazione di tale provvedimento all'Agenzia delle Entrate per le attività di competenza.

Segretario Generale  
Carlo Mornati

